



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI GEOLOGI**

VIA VITTORIA COLONNA, 40 - 00193 ROMA
TEL. (06) 68807736 - 68807737 - FAX (06) 68807742
E-mail: info@consigionazionalegeologi.it

Roma, 4 novembre 2011
Rif. P/I/2090

Egr. Dott. Geol.

OGGETTO:

Quesito in merito alla possibilità di iscrizione all'elenco ministeriale degli Esperti qualificati in radioprotezione.

Egregio Collega,

in riferimento alla Sua e-mail, osservato che, come dal Lei già evidenziato, il legislatore ha indicato (all'Allegato V - p.to 9 del D.Lgs. 17/03/1995 n.° 230 e s.m.i.) i **"Titoli per l'ammissione all'esame di abilitazione per l'iscrizione nell'elenco degli esperti qualificati"** come di seguito riportato

"9.1. Per l'accesso ai vari gradi di abilitazione previsti dall'articolo 78 sono richiesti:

a) per l'abilitazione di primo grado:

- **laurea o diplomi universitari (laurea breve) in fisica, o in chimica, o in chimica industriale o in ingegneria e un periodo di tirocinio di almeno 120 giorni lavorativi presso strutture che utilizzano sorgenti per le quali è richiesta l'abilitazione di I grado e sotto la guida del relativo esperto qualificato.**

b) per l'abilitazione di II grado:

- **laurea o diplomi universitari (laurea breve) in fisica, o in chimica, o in chimica industriale o in ingegneria, il periodo di tirocinio di cui al punto a) ed un periodo di tirocinio di almeno 120 giorni lavorativi presso strutture che utilizzano sorgenti per le quali è richiesta l'abilitazione di II grado e sotto la guida del relativo esperto qualificato.**

c) per l'abilitazione di III grado:

- **laurea in fisica, o in chimica o in chimica industriale o in ingegneria, i periodi di tirocinio di cui ai punti a) e b) ed un periodo di tirocinio di almeno 120 giorni lavorativi presso strutture che utilizzano acceleratori di elettroni di energia superiore a 10 MeV o acceleratori di particelle diverse dagli elettroni, o presso impianti di cui al Capo VII, sotto la guida del relativo esperto qualificato";**

considerato inoltre che, per quanto attiene il potenziale "ambito geologico", il citato decreto prevede l'applicazione delle norme in esso contenute nel campo minerario (art. 11) ma indica anche che **"Il presente decreto**

non si applica all'esposizione al radon nelle abitazioni o al fondo, naturale di radiazione, ossia non si applica né ai radionuclidi contenuti nell'organismo umano, né alla radiazione cosmica presente al livello del suolo, né all'esposizione in superficie ai radionuclidi presenti nella crosta terrestre non perturbata. Dal campo di applicazione sono escluse le operazioni di aratura, di scavo o di riempimento effettuate nel corso di attività agricole o di costruzione, fuori dei casi in cui dette operazioni siano svolte nell'ambito di interventi per il recupero di suoli contaminati con materie radioattive" (art. 1-bis);

rilevato inoltre che **"il richiedente l'iscrizione (al grado inferiore di abilitazione, di cui al citato D.Lgs) deve dimostrare di possedere un'adeguata conoscenza in materia di:**

- **fisica nucleare e fisica atomica di base;**
- **biologia di base;**
- **natura e proprietà della radiazione elettromagnetica ionizzante, modalità di interazione con la materia;**
- **caratteristiche di funzionamento delle apparecchiature emittenti raggi X, parametri radioprotezionistici, carico di lavoro, barriere primarie e secondarie, loro progettazione e verifica;**
- **tipi e usi delle sorgenti RX : attrezzature sanitarie per diagnostica e terapia, industriali, per la ricerca scientifica (es.cristallografia);**
- **protezione del paziente, in particolare legislazione nazionale e comunitaria in materia di radioprotezione del paziente, incluse le disposizioni relative alle esposizioni potenziali e alle attrezzature;**
- **problemi specifici del controllo delle esposizioni del personale e del pubblico in ambito sanitario;**
- **grandezze e unità di misura;**
- **rilevazione e dosimetria dei raggi X: principi teorici, teoria della cavità, metodi e strumenti di misura (incluse le incertezze e i limiti di rivelazione), loro taratura e collaudo ;**
- **dosimetria personale per esposizione a raggi X, dosimetri e principi di funzionamento;**
- **effetti biologici delle radiazioni ionizzanti;**
- **principi fondamentali delle norme di radioprotezione (epidemiologia, ipotesi lineare degli effetti stocastici, effetti deterministici);**
- **principi ICRP: giustificazione, ottimizzazione, limitazione delle dosi;**
- **raccomandazioni/convenzioni internazionali;**
- **disposizioni legislative nazionali e comunitarie e normative tecniche sulla tutela contro il rischio da radiazioni ionizzanti;**
- **protezione della popolazione: concetto di gruppo di riferimento, calcolo di dose per tale gruppo;**
- **valutazione e riduzione dei rischi;**
- **monitoraggio delle zone classificate;**
- **ergonomia;**
- **norme operative e pianificazione per le emergenze;**
- **procedure di emergenza;**
- **analisi degli infortuni passati;**

- organizzazione della radioprotezione: ruolo degli esperti qualificati, cultura in materia di sicurezza (importanza del comportamento umano), abilità a comunicare (capacità di instillare una cultura della sicurezza negli altri), registrazione (sorgenti, dosi, eventi anomali), permessi di lavoro ed altre autorizzazioni, definizione delle zone e classificazione dei lavoratori, controlli di qualità per sorgenti che richiedono il I grado di abilitazione, relazioni con gli esercenti".

posto che la Legge 03/02/1963 n.° 112 – "Disposizioni per la tutela del titolo e della professione di geologo" – Art. 3 "Oggetto della professione" ed il Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.° 328 – "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti" – Capo VIII Professione di geologo – Art. 41 "Attività professionali" nulla indicano relativamente al tema delle "radiazioni ionizzanti" (pur rilevandosi una certa attinenza della materia in diversi "contesti Geologici"²) e che la ns. formazione universitaria non comprende le materie per le quali viene richiesta **"adeguata conoscenza"** (vd. argomenti d'esame già elencati);

emerge come **la scarsa possibilità di applicazione delle competenze del Geologo in "materia di radioprotezione" renda difficilmente argomentabile la richiesta estensione del decreto anche alla ns. figura professionale.**

L'osservazione (da Lei fatta in chiusura di email) dell'indebita esclusione della ns. Laurea specialistica o magistrale (in Scienze geologiche) "se paragonata" alla pur contemplata "generica laurea breve in ingegneria", appare infine una "deminutio" del ns. titolo di studio che, se sostenuta, comporterebbe sicuri "effetti collaterali" (si pensi ai campi progettuale, geotecnico, idrogeologico - idrologico - idraulico, ecc.), ben più gravi per la categoria che la mancata possibilità di iscrizione all'elenco ministeriale degli esperti qualificati in radioprotezione.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
Gian Vito Graziano




¹ D.Lgs. 26 maggio 2000, n. 187, D.Lgs. 26 maggio 2000, n. 241, D.Lgs. 9 maggio 2001, n. 257, D.Lgs. 26 marzo 2001, n.151 e Legge 1 marzo 2002, n. 39.

² Quali l'individuazione e la valutazione delle pericolosità geologiche e ambientali; l'analisi, prevenzione e mitigazione dei rischi geologici e ambientali; il reperimento, la valutazione e gestione delle risorse e dei geomateriali d'interesse industriale e commerciale compresa la relativa programmazione, progettazione e direzione dei lavori; l'analisi, la gestione e il recupero dei siti estrattivi dimessi; la geologia applicata alla pianificazione per la valutazione e per la riduzione dei rischi geoeconomici, le analisi geologiche, idrogeologiche, geochimiche delle componenti ambientali relative alla esposizione e vulnerabilità a fattori inquinanti e ai rischi conseguenti; l'individuazione e la definizione degli interventi di mitigazione dei rischi; la funzione di Direttore responsabile in tutte le attività estrattive a cielo aperto, in sotterraneo, in mare.



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI GEOLOGI**

VIA VITTORIA COLONNA, 40 - 00193 ROMA
TEL. (06) 68807736 - 68807737 - FAX (06) 68807742
E-mail: info@consigli nazionalegeologi.it

Roma, 14 dicembre 2011

Rif. P/CR.c/4995

A tutti gli Ordini Regionali dei Geologi

LORO SEDI

CIRCOLARE N° 345

OGGETTO:

Certificazione energetica degli edifici-Competenza del geologo

Il Consiglio Nazionale nella riunione del 17 novembre 2011, a seguito di quesiti posti in materia di iscrizione di geologi all'elenco dei certificatori energetici degli edifici, ritenendo che, nelle more della definizione del complesso normativa, anche ai geologi (soggetti in possesso di titoli di studio tecnico scientifici, individuati in ambito territoriale da Regioni e Province autonome), qualora abilitati dalle predette amministrazioni, a seguito di specifici corsi di formazione con superamento di esame finale, non sia preclusa l'iscrizione all'elenco dei certificatori energetici degli edifici, ha deliberato l'approvazione del documento "CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI/COMPETENZA DEL GEOLOGO", che si trasmette in allegato.



IL PRESIDENTE

Gian Vito Graziano

N.B. Per consultare la circolare e l'allegato accedere al sito <http://cngeologi.it-sezionecircolari>.



IL DIRETTORE GENERALE:

ATTIVITA' PRODUTTIVE,
COMMERCIO e TURISMO
MORENA DIAZZI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA: GIUNTA

PG.2012. 0034800

del 09/0212012

Spett. le Ordine dei Geologi Emilia-Romagna

Via Guerrazzi. 6 - 40125 Bologna

Dott. Zaghini Maurizio - Presidente

OGGETTO:

Competenze dei geologi in materia di certificazione energetica degli edifici

Gentile dott. Zaghini,

con riferimento alla Vostra comunicazione del 16 gennaio ultimo scorso (ns. protocollo PG.2012.0012153), con la quale ci mettete a conoscenza della circolare n. 345 del Consiglio Nazionale dei Geologi, siamo a rappresentarVi quanto segue. Occorre innanzitutto premettere che la Regione Emilia-Romagna, con la deliberazione di Assemblea Legislativa n. 156 del 4 marzo 2008, ha definito le condizioni di funzionamento del proprio sistema di certificazione energetica degli edifici, in attuazione della Direttiva 2002/91/CE e nel rispetto degli indirizzi formulati dal Decreto Legislativo 192/2005 e s.m.i.. Tra gli aspetti disciplinati dalla citata norma regionale, vi è quello relativo al riconoscimento della qualifica di "certificatore energetico", tema che forma oggetto della Vostra circolare e richiesta di chiarimento.

Va precisato che tale aspetto dovrebbe essere regolato da una disposizione emanata a livello nazionale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 comma 1 lett. c) del citato D.Lgs. 192/2005, ove si rinvia che: "Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del

presente decreto, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, sono definiti: ...omissis

c) i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici e l'ispezione degli impianti di climatizzazione. I requisiti minimi sono rivisti ogni cinque anni e aggiornati in funzione dei progressi della tecnica.

In latenza della emanazione della prevista disposizione, è intervenuto il D.Lgs. 115/2008, il cui art. 18 comma 6 prevede che:

6. Ai fini di dare piena attuazione a quanto previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, in materia di diagnosi energetiche e certificazione energetica degli edifici, nelle more dell'emanazione dei decreti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c), del medesimo decreto legislativo e fino alla data di entrata in vigore degli stessi decreti, si applica l'allegato III al presente decreto legislativo. Ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, le disposizioni di cui all'allegato III si applicano per le regioni e province autonome che non abbiano ancora provveduto ad adottare propri provvedimenti in applicazione della direttiva 2002/91/CE e comunque sino alla data di entrata in vigore dei predetti provvedimenti nazionali o regionali. Le regioni e le province autonome che abbiano già provveduto al recepimento della direttiva 2002/91/CE adottano misure atte a favorire la coerenza e il graduale ravvicinamento dei propri provvedimenti con i contenuti dell'allegato III.

In Allegati III, il citato D.Lgs. 115/08 prevede che siano riconosciuti come soggetti abilitati alla certificazione energetica i "tecnici abilitati", così definiti:

2. Si definisce tecnico abilitato un tecnico operante sia in veste di dipendente di enti ed organismi pubblici o di società di servizi pubbliche o private (comprese le società di ingegneria) che di professionista libero od

associato, iscritto ai relativi ordini e collegi professionali, ed abilitato all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti, asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente. Il tecnico abilitato opera quindi all'interno delle proprie competenze. Ove il tecnico non sia competente nei campi sopra citati (o nel caso che alcuni di essi esulino dal proprio ambito di competenza), egli deve operare in collaborazione con altro tecnico abilitato in modo che il gruppo costituito copra tutti gli ambiti professionali su cui è richiesta la competenza. Ai soli fini della certificazione energetica, sono tecnici abilitati anche i soggetti in possesso di titoli di studio tecnico scientifico, individuati in ambito territoriale da regioni e province autonome, e abilitati dalle predette amministrazioni a seguito di specifici corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici con superamento di esami finale. I predetti corsi ed esami sono svolti direttamente da regioni e province autonome o autorizzati dalle stesse amministrazioni.

Intervenendo quindi in materia, la Deliberazione di Assemblea Legislativa n. 156/2008, così come modificata ed integrata dalla successiva Deliberazione n. 255/2009, specifica i criteri di accreditamento dei soggetti certificatori nei modi seguenti:

Possono essere accreditati quali soggetti certificatori nel rispetto dei principi fondamentali fissati in materia dal legislatore statale: persone fisiche, ovvero tecnici professionisti singoli o associati, regolarmente iscritti all'Ordine o al Collegio professionale di competenza, se istituito ai sensi della legge vigente, ed in possesso dei seguenti requisiti:

almeno uno dei seguenti titoli di studio:

- diploma di laurea specialistica in ingegneria, architettura, scienze ambientali, scienze e tecnologie agrarie, scienze e tecnologie forestali ed ambientali, chimica;
- diploma di laurea in ingegneria, architettura, scienze ambientali;

- diploma di geometra, perito industriale, perito agrario, agrotecnico, perito chimico industriale.

Adeguate competenza, comprovata da:

- abilitazione all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle competenze attribuite dalla legislazione vigente, accompagnata da una esperienza almeno annuale nei seguenti campi: progettazione dell'isolamento termico degli edifici, progettazione di impianti di climatizzazione e di valorizzazione delle fonti rinnovabili negli edifici, progettazione delle misure di miglioramento del rendimento energetico degli edifici, diagnosi e certificazione energetica di edifici, gestione dell'uso razionale dell'energia;
- oppure partecipazione ad uno specifico corso di formazione, con superamento dell'esame finale, anche antecedente alla data di entrata in vigore della deliberazione dell'Assemblea Legislativa 4 marzo 2008, n. 156, riconosciuto dalla Regione o da altre Regioni e Province Autonome.

Persone giuridiche, pubbliche e private, dotate di tecnici accreditati ai sensi del punto a) precedente e regolarmente costituite come:

- società di ingegneria;
- società di servizi energetici;
- enti pubblici, organismi di diritto pubblico;
- organismi di ispezione, pubblici e privati, accreditati presso il Sincert o presso altro soggetto equivalente in ambito nazionale ed europeo sulla base delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020 nel settore delle "costruzioni edili ed impiantistica connessa";
- organismi di certificazione, pubblici e privati, accreditati presso il Sincert o presso altro soggetto equivalente in ambito nazionale ed europeo sulla base delle norme UNI CEI EN 45011 nel settore della "certificazione energetica degli edifici".

7.1 bis Al fine di assicurare la sistematica coerenza del presente provvedimento con l'evoluzione della normativa nazionale in materia di riconoscimento dei soggetti certificatori,

e più in generale con la disciplina inerente la libera circolazione dei servizi, la Giunta regionale, secondo quanto previsto al punto 3.3, provvede con proprio Atto ad aggiornare il contenuto del punto 7.1. Ai fini del relativo accreditamento, i soggetti certificatori di cui al punto 7.1 devono inoltre risultare in possesso di adeguate capacità organizzative, gestionali ed operative, come specificato nella procedura di accreditamento di cui al punto 6. 2 lett. a). Confermiamo quindi che, attualmente, il possesso del titolo di studio e l'abilitazione alla professione di geologo non è ritenuta condizione di ammissibilità per l'iscrizione all'elenco regionale dei certificatori energetici, né ci risulta esserlo per altre Regioni. A tal proposito, peraltro - pur potendo ai sensi del citato D.Lgs. 115/08 le Regioni individuare gli ulteriori titoli di studio tecnico-scientifici che possono costituire, insieme alla frequenza ad un corso riconosciuto, condizione di ammissibilità all'elenco dei soggetti certificatori - occorre tener presente le condizioni di mutuo riconoscimento tra i sistemi regionali, che rendono necessaria una certa omogeneità dei criteri di accreditamento. In conclusione, Vi confermiamo che è intenzione della Regione Emilia-Romagna procedere senz'altro all'aggiornamento dei criteri di accreditamento di cui al punto 7 della DAL 156/08 e s.m.i. a seguito dell'emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 4 comma 1 lett. c) del citato D.Lgs. 192/2005, al fine di uniformare ad esso i criteri medesimi. In tale occasione, sarà possibile verificare se il titolo di geologo e la relativa abilitazione professionale sono requisiti utili per l'iscrizione all'elenco dei soggetti certificatori energetici. I nostri Uffici e in particolare l'arch. Stefano Stefani (tel. 051/527.6569; mail: sstefani@regione.emilia-romagna.it) del Servizio Energia ed Economia verde per ulteriori approfondimenti.

Cordialmente

Morena Diazzi
Morena Diazzi



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI GEOLOGI**

VIA VITTORIA COLONNA, 40 - 00193 ROMA
TEL. (06) 68807736 - 68807737 - FAX (06) 68807742
E-mail: info@consigionazionalegeologi.it

Spett.le

Ordini Regionali dei Geologi della Lombardia
Via Pirelli 29
20124 MILANO

A tutti gli

Ordini Regionali dei Geologi
LORO SEDI

Roma, 7 febbraio 2012

Rif. P/CR.c/4754

OGGETTO:

Chiarimento sulle competenze professionali in merito alla redazione di "Relazione idraulica di autorizzazione per immissione di acque di scarico in corso d'acqua".

L'esame delle norme che disciplinano le attività professionali dei geologi supportano la sussistenza della competenza concorrente del geologo in materia idrologica e idraulica.

L'art. 3, lettera d), della Legge 112/1963 individua tra le attività oggetto della professione di geologo "le indagini geologiche relative alle acque superficiali e sotterranee".

L'art. 41 del D.P.R. 328/2001 prevede le competenze del geologo in materia di analisi, prevenzione e mitigazione dei rischi geologici-ambientali, che contengono, ovviamente, anche gli specifici aspetti relativi all'evoluzione dei corsi di acqua e quindi alla dinamica geomorfologica ovvero all'intero ciclo evolutivo delle terre emerse ed alla valutazione della pericolosità geologico-idraulica per fenomeni di esondazione di un corso di acqua naturale o derivante dai corsi di acqua esistenti variamente antropizzati. Il successivo art. 42 del D.P.R. 328/2001, nel disciplinare le prove per l'ammissione all'esame di Stato ai fini dell'iscrizione alla Sezione "A" dell'Albo dei Geologi, prevede - tra le materie di esame - anche specifici settori dell'idraulica, sul presupposto che quest'ultima rientra tra gli insegnamenti universitari dei Corsi di Laurea in Scienze geologiche.

L'art. 26, lettera b), del D.P.R. 207/2010, in materia di contratti pubblici, definisce unitamente le "relazioni idrologica e idraulica", ritenendo che esse riguardano lo studio delle acque meteoriche, superficiali e sotterranee ed aggiungendo che tale studio illustra i calcoli preliminari relativi al dimensionamento dei manufatti idraulici. Le previsioni sopra riportate sono recepite dalle

vigenti Norme Tecniche per le Costruzioni, le quali all'art. 5.1.2.4 ("Compatibilità idraulica") prevedono espressamente che i progetti relativi a grandi opere - quali i ponti - dovranno essere corredati da una relazione idrologica e da una relazione idraulica riguardanti le scelte progettuali, la costruzione e l'esercizio dell'opera da realizzare.

Pertanto, la competenza concorrente del geologo in materia idraulica - così come riconosciuta dal T.A.R. Veneto, Sezione Prima, con la sentenza n° 1500 del 12.04.2007, poi ribadita in sede di ottemperanza dalla sentenza dello stesso T.A.R., Sezione Prima, con la sentenza n° 938 del 13.03.2008 ed, infine, dal Consiglio di Stato, Sezione Quinta, con la sentenza n° 5013 del 21.08.2009 - dovrebbe essere interpretata in conformità alle disposizioni sopra richiamate: queste ultime, difatti, non limitano tale competenza "agli studi di compatibilità idraulica propedeutici alla valutazione dei rischi del territorio", ma estendono la stessa alla generale "valutazione di compatibilità idraulica" presupposta e propedeutica alla realizzazione di manufatti, opere e/o strutture (in quanto tale valutazione contiene anche i calcoli per l'uso ottimale di risorse idriche).

Ne deriva che sussistono due diverse, ma complementari attività: quella del professionista competente a redigere gli elaborati di supporto alla progettazione dell'opera idraulica e quella del professionista competente alla progettazione dell'opera stessa, che dovrà acquisire, tra gli elaborati progettuali, gli studi specialistici previsti per legge.

In conclusione, in materia di studi idraulici sussiste sempre una competenza prodromica e concorrente del geologo, non essendo configurabile - in difetto di espressa riserva di legge - una competenza monopolistica di un unico professionista (come più volte riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa e civile, nonché dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato); con la conseguenza che le istanze di "concessione/autorizzazione per opere idrauliche" di cui al R.D. 25.07.1904 n.° 523, contenenti studi idrologici e idraulici redatti da geologi iscritti al relativo albo professionale, devono essere accettate dagli enti pubblici territoriali.

A disposizione per ogni ulteriore chiarimento, si inviano i più cordiali saluti.



IL PRESIDENTE
Gian Vito Graziano



Il Presidente Napolitano ha ricevuto una delegazione del Consiglio Nazionale dei Geologi

Comunicato

Il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha ricevuto questa mattina al Quirinale una delegazione del Consiglio Nazionale dei Geologi, guidata dal Presidente Gian Vito Graziano.

Roma, 7 febbraio 2012

Appello al Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano

"Per un nuovo risorgimento delle scienze geologiche"

Illustrissimo Sig. Presidente, a nome mio personale, del Consiglio Nazionale dei Geologi qui presente e che ho l'onore di presiedere e, soprattutto, a nome dei 15.000 geologi italiani che operano sul territorio, desidero innanzitutto ringraziarLa per averci concesso questa importante occasione, che è motivo di grande orgoglio per l'intera categoria professionale.

Il principale motivo della nostra visita è quello di rappresentare a Lei, Presidente, che negli ultimi anni ha richiamato più volte e con forza l'attenzione della politica alle problematiche connesse alle calamità naturali, la particolare contingenza in cui si trova l'insegnamento delle Scienze della Terra, sia nelle scuole secondarie sia, e particolarmente, nelle Università, soprattutto dopo l'ultima riforma, che incide sulla sopravvivenza dei Dipartimenti, esclusivamente su considerazioni tecnico organizzative, quali il numero dei docenti strutturati. La conseguenza è che ora sono a rischio di chiusura Dipartimenti importantissimi e con una grande tradizione storica. La diminuzione dei Dipartimenti - secondo alcune proiezioni ne rimarrebbero solo 7 su 38 - provocherebbe una contrazione sensibile anche nel numero degli studenti e dei laureati, che mai sono stati, per la loro specificità culturale, numerosi come in altre discipline, con grave pregiudizio per la sicurezza generale delle popolazioni dalle calamità e dai rischi naturali. Per questa ragione Presidente, Le rivolgiamo l'appello "Per un nuovo risorgimento delle scienze geologiche", che è stato reso pubblico lo scorso 25 novembre in occasione dell'im-

portante e partecipato convegno tenutosi a Firenze, nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, dal titolo "Il risorgimento e la Geologia Italiana", svoltosi nell'ambito delle celebrazioni del 150° Anniversario dell'Unità d'Italia.

L'appello è stato sottoscritto, fra gli altri, dai Rettori delle Università italiane e dai Presidi di Facoltà, oltre che da migliaia di professionisti, ricercatori e cittadini sensibili alla problematica. L'appello che Lei rivolgiamo costituisce anche l'occasione per soffermarci, seppur brevemente, su alcune delle più incalzanti problematiche che investono il territorio italiano:

- la prima riguarda la drammatica situazione di dissesto idrogeologico, il contestuale ritardo culturale che ancora accompagna la salvaguardia della nostra più grande infrastruttura, che è appunto il nostro territorio, e, ancora, la complessa e poco efficace strutturazione di leggi in materia, che rendono di difficile applicazione anche le più elementari attività di prevenzione. Desideriamo ragguagliarLa, Presidente, circa l'iniziativa assunta dal Consiglio Nazionale dei Geologi di predisporre, tramite una Commissione di altissimo profilo accademico e professionale, un documento per aggiornare in un unico provvedimento di legge (legge quadro) le numerose norme succedutesi negli anni e che determinano non poche difficoltà per una corretta gestione del territorio. Il documento prenderà in considerazione anche l'istituzione, auspicata e già sperimentata in parte della Sicilia, dei presidi territoriali;

- la seconda riguarda la difficile opera di prevenzione dal rischio sismico, nonostante l'entrata in vigore delle nuove Norme Tecniche sulle Costruzioni (2008). La presenza di geologi all'interno dei Ministeri dell'Ambiente, delle Infrastrutture e, soprattutto, all'interno del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, culturalmente pronti ad affrontare le tematiche delle pericolosità naturali (tra cui quella sismica) ed i conseguenti riflessi sul tessuto antropico (rischio sismico) è decisamente esigua in termini numerici. Ciò penalizza un approccio tecnico e scientifico ampio e multidisciplinare, riducendo l'efficienza e l'efficacia delle azioni di prevenzione.

Mai prima d'ora, e ce lo confermano gli appelli che Lei, Presidente, ha lanciato in più occasioni, si è sentita la necessità un risorgimento culturale, che riconsegna all'Italia e agli italiani quelle prospettive di ricostruzione e di riorganizzazione scientifica, industriale ed infrastrutturale per certi versi similari a quelle avviate 150 anni fa, dopo l'Unità d'Italia, che portò il nostro Paese a dotarsi, al pari di altri

Stati europei, anche di un Servizio Geologico. Quell'illuminismo culturale che seguì la raggiunta Unità d'Italia era figlio di un Ministro del Regno, Quintino Sella, e di diversi altri illustri uomini di scienza e di governo.

Oggi persino la sede storica di quel Servizio Geologico, in Largo Santa Susanna qui a Roma, un tempo sede unica e centrale deputata a raccogliere i materiali lapidei ed i minerali del territorio nazionale e, più in particolare, i campioni di roccia provenienti dalle campagne di rilevamento della Carta Geologica d'Italia, strumento fondamentale per la rappresentazione e per lo studio del territorio e delle sue risorse, viene utilizzata per altre finalità, di sicuro meno nobili, nonostante ancora campeggi sulla facciata l'insigne scritta "Ufficio Geologico". Inaugurata da Re Umberto I, il 3 maggio 1885, quella sede dotava l'Italia di una vetrina geologica comparabile a quella delle altre potenze europee e le collezioni che essa conteneva erano considerate un vanto per la Nazione e portate nelle esposizioni internazionali a rappresentare, proprio, la geodiversità dell'Italia. Insieme a Lei, Presidente, sensibile a questi temi ben oltre il suo ruolo istituzionale, ci chiediamo che cosa ne sia, oggi, di tutto questo; in un Paese che dovrebbe investire fortemente e senza dubbi sui saperi, in generale, e sulla geologia in particolare, soprattutto in un momento di forte crisi economica, quale quello attuale.

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, ben oltre le attribuzioni conferitogli dal proprio ordinamento, anche rispetto allo scenario che si configurerà all'indomani delle avvenute liberalizzazioni, si spende incessantemente in questa direzione, convinto come è del proprio ruolo di sussidiarietà e di servizio.

Lo fa ponendosi a disposizione dei Ministri, delle Commissioni parlamentari, degli Enti pubblici, organizzando Forum, ai quali Ella, Presidente, ha voluto concedere il Suo Alto Patronato, su temi di grande attualità e di alto valore sociale, come la sicurezza delle costruzioni, il dissesto idrogeologico, la tutela e la gestione delle acque (in questo momento mi preme evidenziarLe che siamo impegnati nell'organizzazione del Convegno internazionale per la celebrazione del 50° Anniversario della frana del Vajont che si terrà l'anno prossimo sui luoghi della tragedia).

Ma lo fa anche partecipando ai tavoli di altre istituzioni italiane ed internazionali, quali ad esempio la Federazione Europea dei Geologi (FEG) e spendendosi, attraverso l'impegno sociale dei propri iscritti, nella gestione degli effetti prodotti dalle calamità naturali, che investono

senza tregua il nostro Paese.

Lo fa attraverso l'attivazione di un protocollo di intesa con il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile ed aiutando, soprattutto i più giovani attraverso relazioni internazionali, a trovare alternative di lavoro all'estero.

Mi permetta di segnalarLe, Presidente, due importanti e recenti iniziative di questo Consiglio Nazionale: la sottoscrizione di un protocollo di intesa con la Federazione dei Geologi del Canada e l'organizzazione, su invito del Presidente della Camera Maltese, di una visita al Parlamento di quello Stato con interscambi con le locali realtà produttive.

Una categoria quella dei geologi, che ben prima del recente obbligo di legge, si era già data l'impegno e l'onere dell'Aggiornamento Professionale Continuo (APC), per porsi a servizio della collettività in maniera adeguata e moderna, con professionisti sempre più preparati pronti ad operare sul territorio e pronti a cogliere gli spunti che le innovazioni scientifiche e tecnologiche sanno dare.

Forti di questo impegno, e tornando all'appello che siamo venuti a rivolgerLe, auspichiamo un Suo autorevole intervento nella costituzione delle condizioni che possano consentire l'affermarsi di una nuova epoca, un Risorgimento della geologia italiana, che riporti dignità e prestigio a tutti i settori delle Scienze della Terra, professionale, accademico, della ricerca, e che possa essere sentito come patrimonio e orgoglio di tutti gli italiani.

In quest'ottica è necessario potenziare gli insegnamenti delle Scienze della Terra nelle scuole e nelle Università; è necessario superare la politica dell'emergenza per far posto a quella della prevenzione; è necessario valorizzare l'immenso patrimonio naturalistico e ambientale del nostro bel Paese per farne volano di sviluppo economico. In una parola, Presidente, è necessario investire in cultura geologica.

Ci spinge a cercare una Sua condivisione non uno spirito corporativo, né un mero interesse di categoria, motivazioni entrambe che non ci appartengono, ma la radicata convinzione che proprio le Scienze della Terra (per la loro stretta radice con l'evoluzione del Pianeta), attraverso l'intrinseca cultura che esse portano con sé, possano e debbano contribuire allo sviluppo di questo Paese.

IL PRESIDENTE
Gian Vito Graziano


